

**REGOLAMENTO A SUPPORTO DEI COMUNI CONSORZIATI
PER IL COFINANZIAMENTO DI INTERVENTI VARI
A VALERE SU FONDI EUROPEI E/O STATALI E/O REGIONALI
E/O PROVINCIALI E/O DI ALTRI SOGGETTI TERZI**

ART. 1 – Oggetto

In continuità con il *plafond* costituito con la medesima finalità nel 2014, è costituito un *plafond* di € 51.000,00 a favore dei Comuni consorziati che non abbiano fruito del citato *plafond* 2014 per contributi in conto capitale quale quota di cofinanziamento su iniziative che prevedono l'utilizzo di fondi dell'Unione Europea, statali, regionali, provinciali e/o di altri soggetti terzi.

È inoltre predisposto uno stanziamento a favore dei Comuni consorziati che abbiano fruito solo in parte del *plafond* 2014 al fine di fornire una quota di cofinanziamento su iniziative che prevedono l'utilizzo di fondi dell'Unione Europea, statali, regionali, provinciali e/o di altri soggetti terzi pari alla differenza tra l'importo di € 51.000,00 e la quota del *plafond* 2014 già utilizzata.

Ai fini dei commi precedenti saranno finanziabili solo le spese di investimento come definite dall'art. 3, comma 18, L. 350/2003*.

È infine predisposto uno stanziamento a favore dei Comuni consorziati che abbiano fruito in tutto o in parte del *plafond* 2014, finalizzato a consentire di erogare il saldo della quota residua alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dell'originario contributo concesso in esecuzione del Regolamento approvato con Deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7 del 28/04/2014 e modificato con Deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16 del 21/10/2014. In tal senso deve considerarsi abrogato l'art. 4 del Regolamento testé citato.

ART. 2 – Misura del finanziamento

Il *plafond* di cui all'art. 1, comma 1, del presente Regolamento ha carattere di *una tantum* e potrà essere utilizzato fino al 31/10/2020 per un massimo di tre iniziative ammesse a contributo a valere su fondi dell'Unione Europea, statali, regionali, provinciali e/o di altri soggetti terzi, comunque sino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 51.000,00.

Il finanziamento di cui all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento ha carattere di *una tantum* e potrà essere utilizzato fino al 31/10/2020 per una sola iniziativa ammessa a contributo a valere su fondi dell'Unione Europea, statali, regionali, provinciali e/o di altri soggetti terzi, e sarà quantificato in una cifra pari alla differenza tra l'importo di € 51.000,00 e la quota del *plafond* 2014 già utilizzata.

La misura del finanziamento per singolo intervento di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del presente Regolamento, non potrà in nessun caso eccedere l'80% del costo complessivo dell'intervento medesimo, ferma restando l'entità degli importi a disposizione.

Il pagamento di cui all'art. 1, comma 4, consiste nell'erogazione del saldo della quota residua alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dell'originario contributo concesso in esecuzione del Regolamento approvato con Deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7 del 28/04/2014 e modificato con Deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16 del 21/10/2014.

ART. 3 – Richiesta di contributo

L'assegnazione dei contributi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del presente Regolamento avverrà a seguito della presentazione di specifica richiesta da parte dei Comuni consorziati, contenente chiara indicazione dei seguenti elementi:

- 1) tipo di iniziativa, che deve rientrare tra quelle indicate all'art. 1;
- 2) tempi previsti per la realizzazione;
- 3) costo complessivo previsto;
- 4) fonti di finanziamento (risorse proprie, contributi pubblici, altri contributi).

Tale richiesta di assegnazione dovrà essere corredata di copia della domanda inoltrata a valere sui fondi dell'Unione Europea, statali, regionali, provinciali e/o di altri soggetti terzi e del relativo provvedimento di ammissione adottato dall'Ente concedente (Deliberazione/Decreto).

Sempre con riferimento ai contributi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del presente Regolamento, per il 2019, in quanto primo anno di applicazione, saranno prese in considerazione le richieste pervenute al Consorzio entro il 31 ottobre e che troveranno adeguata copertura all'interno del bilancio consorziale. Eventuali richieste pervenute nell'anno solare di riferimento dopo tale data potranno essere oggetto di contributo per l'anno successivo, fermo restando il termine finale del 31/07/2020 per la presentazione di istanze di contributo a valere sui *plafond* in parola.

ART. 4 – Modalità di erogazione del contributo

L'erogazione dei contributi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del presente Regolamento avverrà con le seguenti modalità:

- il 50% dell'importo assegnato ad inizio dei lavori, documentato da apposita dichiarazione o verbale che dovrà pervenire 31/10/2020;
- il restante 50% a saldo a conclusione delle attività, comprovata dal certificato di ultimazione dei lavori corredato da idonea rendicontazione delle spese sostenute. **Tale documentazione dovrà essere trasmessa, a pena di revoca del contributo assegnato e la restituzione della quota di finanziamento già erogata, entro e non oltre il 31/10/2022.**

Ai fini dell'art. 1, comma 4, del presente Regolamento, **i Comuni consorziati che abbiano fruito in tutto o in parte del *plafond* 2014, ottenendo contributi in esecuzione del Regolamento approvato con Deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7 del 28/04/2014 e modificato con Deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16 del 21/10/2014, devono trasmettere richiesta di saldo e, qualora non lo abbiano già fatto, certificato di ultimazione dei lavori relativo agli interventi beneficiati corredato da idonea rendicontazione delle spese sostenute entro e non oltre il 31/10/2020, pena la revoca del contributo concesso e la restituzione delle quote di finanziamento già erogate.**

Il pagamento a favore dei Comuni consorziati interessati dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, del presente Regolamento avverrà a fronte del certificato di ultimazione dei lavori corredato da idonea rendicontazione delle spese sostenute e sarà effettuato entro il 30/11/2020 sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste di saldo, avuto riguardo delle disponibilità di bilancio del Consorzio BIM Piave Belluno per gli esercizi 2019 e 2020.

ART. 5 – Logo del Consorzio

Con riguardo alle iniziative ed agli interventi finanziati in esecuzione del presente Regolamento, sulla documentazione prodotta, su tutte le opere realizzate e/o su tutti i beni acquistati dovrà essere apposto con adeguato risalto il logo del Consorzio BIM Piave con la dicitura “Con il contributo del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave appartenenti alla Provincia di Belluno”.

*** Art. 3, comma 18, L. 350/2003:**

Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:

- a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;*
- b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;*
- c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;*
- d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;*
- e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;*
- f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;*
- g) contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;*
- h) contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;*
- i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.*